

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Ezio Maria Zuppari, nella qualità di difensore della sig.ra **Lina Bellucci**, nel giudizio di appello cautelare nrg. **8277/2024** pendente dinanzi alla Sez. III del Consiglio di Stato, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sui siti web istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ottemperanza a quanto disposto nel **decreto del Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato, n. 1244/2024 del 07/11/2024 emesso nel giudizio nrg. 8277/2024.**

**1. Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale:**  
**Consiglio di Stato, nrg. 8277/2024.**

**2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:**

- Lina Bellucci (**appellante**)
- Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati dinanzi al TAR Lazio:**

- a) in parte qua, del provvedimento, n. prot. 76336 del 29/05/2024, di rettifica degli esiti della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al DM 107 dell'8 giugno 2023;
  - b) dell'elenco rettificato dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso sub a), nella parte in cui esclude la ricorrente;
  - c) della valutazione pari a 59 punti attribuita alla prova scritta della ricorrente relativa al concorso sub a), all'esito della procedura di rettifica adottata dalla Commissione di concorso;
  - d) del quesito n. 87 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
  - e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente
  - f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente nonché per l'accertamento:
  - g) del diritto della ricorrente all'assegnazione di 1 punto per l'annullamento del quesito n. 87 e di 1 punto dovuto per l'annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento indicato sub a).
  - h) del conseguente diritto della ricorrente al superamento della prova scritta ed alla sua riammissione nella procedura selettiva;
- per l'accertamento:

f) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato sub b);

### **3.1 Estremi del provvedimento giurisdizionale impugnato dinanzi al Consiglio di Stato:**

ordinanza cautelare n. 4170/2024, pubblicata in data 09/09/2024, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione III° Bis (R.G. 8508/2024);

### **4. Sunto dei motivi di ricorso:**

**I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCURSULAE. VIOLAZIONE ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Con il primo motivo di ricorso si contesta l'intervento in autotutela operato dal Ministero, che ha condotto all'esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva in questione.

Tale decisione è meritevole di annullamento poiché adottata in maniera tale da consentire ad un quesito, appurato come errato e, quindi, illegittimo, di esplicare ulteriormente la propria efficacia, al punto tale da determinare anche un pregiudizio nei confronti dei candidati, tra i quali figura la ricorrente, che, inizialmente, si erano visti assegnati 1 punto, successivamente sottratto in violazione del legittimo affidamento posto da questi ultimi sulla corretta formulazione della prova scritta e dei relativi punteggi attribuiti.

Con il motivo di doglianza si evidenzia come il Ministero, preso atto dell'illegittimità del quesito, **il quale *ab origine* era stato mal formulato stante l'errata individuazione della risposta corretta, avrebbe dovuto disporre la neutralizzazione/sterilizzazione, attribuendo a tutti i candidati 1 punto a prescindere dalla risposta data.**

La soluzione invece prescelta dall'Amministrazione non può ritenersi condivisibile **poiché contraria agli effetti retroattivi e caducanti derivanti dall'annullamento** che produce la **rimozione per il passato** dell'atto illegittimo, in questo specifico caso del quesito in questione, ed il ripristino anche pro-futuro delle condizioni di legalità e legittimità.

**II. VIOLAZIONE ART. 6 DEL DM 107/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA NEI QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA. VIOLAZIONE DELLE NORME CHE PRESIEDONO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI.**

Con il secondo motivo di doglia si impugna la valutazione assegnata alla prova scritta della ricorrente, pari a 59/100.

Oggetto di impugnativa è il quesito n. 87 volto a testare la conoscenza della candidata in materia di diritto penale poneva la seguente domanda: «*si configura peculato d'uso (art. 314, comma 2 c.p.) se la cosa oggetto del reato è una somma di denaro*». E il candidato aveva da scegliere tra queste quattro opzioni: «a) sì, il reato si configura solo nel caso di denaro; b) no, il reato si configura nel caso di cose mobili di specie; c) sì, il reato si configura sia nel caso di denaro sia nel caso di cose mobili di specie; d) sì, se l'uso è momentaneo e non vi è restituzione.

La ricorrente ha dato la risposta sub a), mentre il correttore dava come risposta esatta quella riportata sub b).

Si deduce che, in realtà, al quesito non poteva darsi una risposta secca così come invece preteso dall'Amministrazione. E questo perché in giurisprudenza vi sono due orientamenti: uno maggioritario secondo cui il peculato d'uso non è configurabile in relazione al denaro (Cass. n. 49117/2022); e uno minoritario di segno contrario.

#### **4.1 Sunto dei motivi di ricorso in appello cautelare:**

**I. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRATA E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSULAE. VIOLAZIONE ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRECEDENTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONevolezza. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Con il primo motivo di appello si contesta la qualificazione da parte del TAR dell'intervento in autotutela operato dal Ministero come atto di rettifica.

Nel proseguire del motivo si dimostra come il provvedimento impugnato non possiede i requisiti della rettifica, pertanto, il TAR cade in errore laddove qualifica il provvedimento come mero atto di rettifica, sostanzialmente limitandosi all'autoqualificazione data dall'Amministrazione, senza indagare sulla sostanziale portata del provvedimento che, invece, doveva essere ricondotto ad annullamento in autotutela, considerato che consegue all'accertamento da parte del Comitato di un vizio di legittimità del quesito.

**II. ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 6 DEL DM 107/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA NEI QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA. VIOLAZIONE DELLE NORME CHE**

**PRESIEDONO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI.**

Con il secondo motivo di appello si ripropone il secondo motivo di ricorso respinto dal TAR sulla base di una sintetica motivazione.

**5. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:**

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al DM 107 dell'8 giugno 2023, pubblicata in data 9 agosto 2024 e rettificata in data 19 agosto 2024, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione con i nominativi.**

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto del Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato, n. 1244/2024 del 07/11/2024 emesso nel giudizio nrg. 8277/2024.**